Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Amman, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Michele Morana, titolare della Sede estera di Amman, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato ***"Fondo di coordinamento e gestione dei programmi di resilienza e sviluppo sociale della Cooperazione Italiana in Giordania in risposta alla crisi Siriana,"*** AID 11383, deliberato con atto n. 87 del 13 dicembre 2017 del Direttore dell'AICS.

E

il Sig. **Ahmad Jum'ah Ahmad Shalaldeh** [redacted]

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati[1] (Termini di Riferimento per Assistente di Programma, scheda riepilogativa dei contributi previdenziali e della polizza anti-infortunio sul lavoro della Social Security Corporation, assistenza sanitaria stipulata con compagnia assicurativa privata locale Arab Insurance) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2
MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. **Il Sig. Ahmad Shalaldeh è impiegato nella funzione di Autista,** con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/*Job description* in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Amman, sito in Islamic College Street, 77, Jabal Amman, Third Circle, Amman – Giordania.

4. Il lavoratore potrà recarsi per esigenze di servizio anche presso gli Uffici delle Sedi Estere di Beirut, o presso il Kurdistan Iracheno, o presso la Sede Centrale AICS di Roma.[2].

ART. 3
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, così come previsto dalla legge locale, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un periodo di 6 (SEI) mesi rinnovabile, **a partire dalla data 6 maggio 2019.**

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del

---

[1] Ciascun ufficio estero dovrà inserire dei prospetti specifici relativi a: profili professionali, ritenute fiscali, contributi previdenziali, assistenza sanitaria, infortuni professionali.

[2] Specificare l'indirizzo dell'ufficio della Sede estera competente presso cui il lavoratore dovrà svolgere la propria attività e precisare eventuali altri uffici presso cui potrebbe recarsi per motivi di servizio.

relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostituiva.

ART. 4
TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Sig. Ahmad Shalaldeh è corrisposta **una retribuzione lorda per un importo complessivo di Euro 7.200,00 (Euro settemila-duecento/00) da corrispondersi in rate mensili posticipate di Euro 1.200,00 (Euro mille-duecento/00)**. Il Lavoratore è soggetto alla Legge Locale e resta obbligato ai versamenti dovuti all'erario e si impegna a consegnare al datore di lavoro copia di tali versamenti e di ogni altra documentazione fiscale atta a assicurare l'espletamento di tali obblighi.

2. La retribuzione lorda, da corrispondersi in sei mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.

ART. 5
ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.

2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale (Social Security Corporation, 14.25% a carico del datore di lavoro e 7.50% a carico del lavoratore).

ART. 6
ASSISTENZA SANITARIA

1. Le parti danno atto che la normativa locale non prevede alcuna forma di assistenza sanitaria obbligatoria; a favore del prestatore di lavoro è, pertanto, stipulata una polizza assicurativa con la compagnia assicurativa locale Arab Insurance.

ART. 7
ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Ente locale Social Security Corporation.

2. Il premio annuo è determinato secondo quanto disposto dalla normativa

locale.

ART. 8
VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9
FERIE

1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi[3], su base annuale.

2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10
ASSENZA PER MALATTIA

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare) - di cui i primi quarantacinque (45) interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.

2. Superato il periodo di 60 giorni, il titolare di sede estera può procedere alla risoluzione contratto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.

3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base

[3] Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977. (26 giorni di ferie più sei giornate).

annua.

ART. 11
CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

1. Nel caso in cui la legge locale non preveda congedi, riposi e permessi di maternità e paternità, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento è quello stabilito dalla legislazione italiana al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.

ART. 12
PERMESSI RETRIBUITI

1. Il prestatore di lavoro ha diritto a fruire dei giorni di permessi retribuiti, previsti dalla normativa locale, fornendone adeguata motivazione documentata.

ART. 13
ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare **un orario di 36 (trentasei) ore settimanali,** ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale e ove le risorse finanziare lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14
DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di risiedere in Giordania durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia *(https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2017/07/AICS_Codice_etico_post_OIV_LUG17.pdf)*, che dovrà essere

sottoscritto per presa visione.

ART. 15
INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
2) condotta non conforme a principi di correttezza;
3) insufficiente rendimento;
4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di 30 giorni, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

a) per incapacità professionale;

b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;

c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;

d) falsa attestazione di presenza in servizio;

e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto dì lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto;

h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;

i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro, la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

f) venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17
LIMITI DI ETA'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno

del mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età, così come previsto dalla normativa locale/italiana.

ART. 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Amman,

Il prestatore di lavoro

Ahmad Shalaldeh

Il Titolare della Sede

AICS Amman

Michele Morana

ALLEGATO 2

SOCIAL SECURITY CORPORATION

Previdenza sociale

Profilo: **AUTISTA**
Nome e cognome impiegato AICS Amman: **AHMAD SHALALDEH**
Programma AID 11383

DATORE DI LAVORO	SEDE AICS DI AMMAN - GIORDANIA
ESERCIZIO FINANZIARIO	2019
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ASSUNTO IN LOCO	AUTISTA
DATA INIZIO CONTRATTO D'IMPIEGO	6 MAGGIO 2019 per la durata di 6 mesi
% QUOTA SOCIAL SECURITY A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	14.25%
% QUOTA SOCIAL SECURITY A CARICO DEL LAVORATORE	7.50%
SALARIO MENSILE LORDO	€ 1,200.00
SALARIO ANNUO LORDO (6 MESI)	€ 7,200.00
COSTO SOCIAL SECURITY A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SU BASE ANNUA (6 MESI)	€ 7,200.00 X 14.25% = € 1,026.00
COSTO SOCIAL SECURITY A CARICO DATORE DI LAVORO SU BASE MENSILE (6 MESI)	€ 1,026.00 ÷ 6 = € 171 (= JOD 142.45)
COSTO SOCIAL SECURITY A CARICO DEL LAVORATORE SU BASE ANNUA (6 MESI)	€ 7,200.00 X 7.50% = € 540.00
COSTO SOCIAL SECURITY A CARICO DEL LAVORATORE SU BASE MENSILE	€ 540.00 ÷ 6 = € 90 (= JOD 75)
COSTO COMPLESSIVO SOCIAL SECURITY SU BASE ANNUA (6 MESI)	€ 1,026.00 + € 540.00 = € 1,566.00
COSTO COMPLESSIVO SOCIAL SECURITY SU BASE MENSILE	€ 171 + € 90 = € 261
COSTO MENSILE CONTRATTO (ad esclusione del costo dell'assicurazione sanitaria)	€ 1,200.00 + € 171 = € 1,371
STIPENDIO NETTO CORRISPOSTO MENSILMENTE AL LAVORATORE	€ 1,200.00 - € 90 = € 1,110.00
I contributi previdenziali (vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali) devono essere versati alla Social Security Corporation entro il 15 del mese successivo a quello di corresponsione dello stipendio e in valuta locale (JOD) applicando il tasso di ragguaglio stabilito dal MAECI su base annua (per il 2019 il tasso è pari a 0.833)	
ASSICURAZIONE MEDICA **Costo stimato pari a: 3,836.00 EURO**	
COSTO COMPLESSIVO CONTRATTO D'IMPIEGO	€ 1,371.00 X 6 = € 8,226.00 +3,836.00 = 12,062.00